



Semplificazioni in materia di imprese artigiane

Attività di disseminazione realizzata nell'ambito
del progetto PAeSe: PA e Semplificazione

Le semplificazioni per le imprese artigiane (DL 19/2024)

Il **Decreto Legge 19/2024** ha introdotto importanti semplificazioni per le imprese artigiane, in particolare per le **45 attività elencate nelle tabelle B.I e B.II** dell'Allegato 2 al Decreto:

- a decorrere dal 1° gennaio 2025, **l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana, su tutto il territorio nazionale, non sono soggetti a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione**
- **si armonizza e uniforma l'assenza di necessità della SCIA o comunicazione di inizio attività, ma permane l'obbligo di verificare**, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, **l'eventuale necessità di ulteriori adempimenti di carattere ambientale, sanitario e di sicurezza**, che prevedono la presentazione di un'apposita pratica al SUAP competente.

Chi è interessato dalla semplificazione

La liberalizzazione del regime amministrativo relativo alle attività artigiane comporta dei benefici per cittadini e imprese, in particolare:

- **la riduzione dei tempi** per l'avvio dell'attività attraverso l'eliminazione e/o la riduzione di adempimenti amministrativi;
- **l'ampliamento dell'offerta** dei servizi disponibili sul territorio.

Le imprese artigiane (con relativi codici Ateco e descrizione) che non hanno necessità di titoli abilitativi, comunicazioni o segnalazioni, sono specificate nelle tabelle B.I e B.II dell'Allegato 2 al Decreto.

Restano validi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e gli adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Adempimenti previsti dalla norma di settore

Come già evidenziato, permane l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, come quelli ambientali, sanitari e di sicurezza.

Ad esempio nei casi in cui l'esercizio dell'attività comporti:

- *scarichi idrici;*
- *impatto acustico;*
- *emissioni in atmosfera;*
- *detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi.*

Per le *attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande* è sempre necessario presentare la *notifica sanitaria*.

Gli obblighi di adeguamento per Regioni e Comuni

Il DL fissa i termini per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali delle proprie disposizioni entro il 31/12/2024.

Il Decreto prevede, inoltre, che le Amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possano ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II dell'Allegato 2, ad altre corrispondenti, anche in ragione delle loro specificità territoriali, dandone opportuna pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Riferimenti normativi

Decreto Legge n. 19 del 2 Marzo 2024





Il leaflet è stato prodotto, con la collaborazione dell'ANCI, nell'ambito del progetto **"PAeSe – PA e Semplificazione: monitoriamo e comunichiamo la semplificazione della PA introdotta dal PNRR"**,

previsto dal Sub-investimento 2.2.4

"Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione", realizzato da Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore e coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Amministrazione titolare dell'intervento.



in collaborazione con

